

Prot. n. 579/2016


Il Presidente

- VISTA l'istanza in data 17 maggio 2016 del Presidente Nazionale del «Movimento Apostolico Ciechi», con sede in Roma, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo statuto che modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 1998, come modificato nelle sessioni del 24-26 marzo 2003 e del 22-25 settembre 2008;
- CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per il Laicato;
- VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 26-28 settembre 2016;
- A NORMA del can. 322, § 2, del Codice di diritto canonico e degli artt. 23, lett. v) e 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.;

DECRETA

Lo statuto del « Movimento Apostolico Ciechi », con sede in Roma, è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 29 settembre 2016


Angelo Card. Bagnasco
Angelo Card. Bagnasco





Statuto
del Movimento Apostolico Ciechi
(MAC)

*Il presente testo di statuto è stato
esaminato e approvato dal
Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 26-28 settembre
2016.*

*Si consegna ufficialmente il testo
debitamente approvato.*

Roma, 29 settembre 2016


+ 
✠ Nunzio Galantino
Segretario Generale



PARTE I - Identità e fini

Art. 1 – Natura e Costituzione

Il Movimento Apostolico Ciechi, nella forma abbreviata MAC, è un'associazione privata di fedeli con personalità giuridica canonica conferita dalla Conferenza Episcopale Italiana, alla quale aderiscono fedeli laici vedenti e non vedenti che desiderano servire comunitariamente la missione apostolica della Chiesa in presenza della disabilità visiva.

Il MAC, nato nel 1928 per iniziativa di Maria Motta, è stato costituito come ente canonico dal Vescovo di Lodi con decreto del 15 novembre 1951 n. 1462, e ha ricevuto il riconoscimento giuridico civile come Associazione laicale a scopo di religione dal Presidente della Repubblica con decreto del 24 aprile 1963 n. 805.

Art. 2 – Sedi

Il MAC ha la sede legale in Roma. Il Consiglio nazionale delibera l'apertura di Sedi secondarie e di sedi operative.

ART. 3 - Finalità

Le finalità del MAC sono la formazione cristiana degli aderenti e la promozione dell'uomo, come persona singola e come comunità, affinché in ascolto della Parola di Dio e in adesione al Magistero della Chiesa Cattolica, persone vedenti e non vedenti:

- a) sviluppino una relazione responsabile con la disabilità visiva e siano disponibili alla missione e al servizio per una testimonianza cristiana autentica ed un impegno sociale attivo;
- b) realizzino relazioni di reciprocità e di fraterna comunione e siano fermento per comunità, ecclesiali e civili, ospitali e aperte alle differenze;
- c) promuovano la costruzione condivisa di contesti inclusivi e si pongano a servizio di quanti, in Italia e nel Mondo, a motivo della disabilità,

si trovino in situazione di svantaggio, perché siano rimosse le cause di esclusione e siano promossi orientamenti e servizi che favoriscano la partecipazione di tutte le persone nella Chiesa e nella società;

d) si impegnino perché sia favorita la Cooperazione tra i Popoli e si realizzi uno sviluppo solidale, un'equa distribuzione della ricchezza e una migliore qualità della vita delle persone con disabilità visiva dei Paesi poveri del Mondo.

Art. 4 – Attività

Il MAC agisce senza fini di lucro e le azioni sono destinate a tutte le persone senza discriminazioni di sesso, di razza, politiche, culturali o religiose.

Per il perseguimento delle proprie finalità svolge le seguenti attività, il cui elenco ha valore solo esemplificativo:

a) organizza raduni, convegni, seminari di studio, campi scuola, giornate e corsi di formazione e di spiritualità;

b) offre la propria collaborazione alle parrocchie, agli organismi diocesani e alle associazioni perché sia favorita e realizzata l'inclusione ecclesiale e la partecipazione attiva alla vita della Chiesa delle persone con disabilità;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, l'abilitazione proponendo alle famiglie, alle parrocchie e alle agenzie educative pubbliche e private percorsi formativi e informativi e offrendo loro consulenza; organizza corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti ed altri operatori educativi, sanitari e sociali;

d) promuove e gestisce centri studi e ricerca, centri socioeducativi, corsi di formazione professionale, case di soggiorno, servizi socioassistenziali e sociosanitari, mediateche e biblioteche specializzate, volti a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità visiva e/o con altre disabilità;

e) cura iniziative di sensibilizzazione, di educazione alla mondialità e di raccolta fondi, la realizzazione di progetti e programmi per la prevenzione e la cura delle malattie oculari e per la promozione sociale e religiosa dei

non vedenti nei Paesi poveri del Mondo;

f) pubblica testi e periodici a caratteri di stampa comune e in Braille, su supporti audio e informatici, promuove e costituisce organismi editoriali, anche tramite l'istituzione di network per la pubblicazione di libri, e-book, riviste in formato digitale;

g) aderisce alle aggregazioni di fedeli laici e agli organismi ecclesiali a livello locale, nazionale e internazionale;

h) collabora con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, ecclesiastici e civili, anche mediante convenzioni e nelle altre forme previste dalla legge;

i) promuove la costituzione di fondazioni, di cooperative di solidarietà sociale e di altri organismi.

Svolge ogni altra attività direttamente connessa a quelle sopra elencate e utile al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 5 – Principi

Il MAC sviluppa la propria azione formativa e promozionale in ascolto della Parola di Dio e in sintonia con le scelte e gli orientamenti pastorali della Chiesa; considera il Concilio Vaticano II fonte di ispirazione e di orientamento della propria visione e della propria missione. Il MAC è luogo e centro di promozione sul territorio delle persone e delle comunità per favorire la cultura dell'incontro, nel significato proprio di reciprocità, e la solidarietà sociale secondo lo spirito e i principi cristiani nonché della Costituzione Italiana.

Le realtà associative e i servizi del MAC costituiscono una rete di esperienze comunitarie di solidarietà e di volontariato tese a sviluppare una vera comunione, l'arricchimento reciproco, l'attenzione all'altro, la comunicazione autentica e la condivisione. Il MAC educa all'esercizio della responsabilità personale, alla partecipazione e alla diffusione di una cultura inclusiva e dei diritti. Assume come criterio dell'azione sociale la promozione e la liberazione integrale dell'uomo, immagine di Dio, nel rispetto

della sua dignità e libertà, nonché il perseguimento del bene comune, scegliendo come metodo l'inclusione e la prossimità alle persone. Rifiuta ogni forma di assistenzialismo e di pietismo.

Considera la famiglia e i giovani come risorse fondamentali del suo impegno sociale e rivolge particolare attenzione ai pluriminorati, ai non vedenti anziani e a quanti si trovano in condizione di maggiore disagio ed emarginazione sociale.

Art. 6 – Struttura

Il MAC ha una struttura democratica e un'organizzazione nazionale; prevede due livelli istituzionali: diocesano e nazionale.

Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto, le modalità operative di elezione, la struttura, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi sono disciplinati dal Regolamento.

Fermo restando l'adesione al presente Statuto, i Gruppi diocesani possono adottare un proprio disciplinare, secondo le forme definite e deliberate dal Consiglio nazionale.

PARTE II - Adesione e Cariche

Art. 7 – Adesioni

Possono dare la propria adesione al MAC i laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

Ciascun aderente assume la responsabilità di contribuire con la preghiera, con lo studio e con le azioni alla realizzazione delle finalità associative.

Possono prendere parte alla vita dell'Associazione come aggregati, secondo le modalità previste nel Regolamento, i laici minorenni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, i fedeli ordinati o consacrati, le persone che fruiscono delle strutture, dei servizi della stessa e quanti contribuiscono in modo diverso, anche economicamente, al perseguimento delle finalità.

Art. 8 – Impegni degli aderenti

Gli aderenti, con l'adesione al MAC, si impegnano:

- a) ad una formazione personale e comunitaria che li aiuti a rispondere alla universale vocazione alla santità;
- b) a servire la missione apostolica della Chiesa secondo il modo loro proprio e a concorrere all'elaborazione e all'esecuzione dell'azione pastorale;
- c) a essere testimoni, con la propria vita, di Cristo Risorto e ad uniformare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute negli ambienti di vita.

Art. 9 – Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita del MAC secondo le modalità previste dal presente Statuto e di votare nelle assemblee.

Gli aderenti hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e il dovere di contribuire economicamente alle attività dell'Associazione, versando annualmente la quota di adesione fissata dal Consiglio nazionale.

Art. 10 – Ammissioni ed esclusioni

L'adesione è personale, si manifesta ed è accolta nelle forme definite dal Consiglio nazionale; si effettua aderendo al Gruppo diocesano e, tramite esso, al MAC.

La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo della tessera sociale, espulsione.

Il Consiglio diocesano può, sentito il Presbitero assistente, decidere a scrutinio segreto di espellere quei soci il cui comportamento sia in aperto contrasto con lo spirito dell'Associazione; il relativo provvedimento deve essere trasmesso all'interessato il quale, entro trenta giorni, può presentare ricorso al Consiglio nazionale.

Art.11 – Cariche

I Dirigenti locali e nazionali sono chiamati a essere fermento, testimoni e promotori del senso apostolico e del servizio all'uomo ed a svolgere gli incarichi loro affidati con impegno e dedizione. Le cariche sociali sono elettive, gratuite e durano un quadriennio.

Nella composizione degli organi collegiali elettivi deve essere sempre garantita, significativamente, la presenza sia di aderenti vedenti, sia di aderenti non vedenti, rispettando il criterio di un terzo della componente meno rappresentata.

L'incarico di Presidente viene attribuito di norma a persona non vedente e la carica di Presidente nazionale è incompatibile con quella di Presidente diocesano e Delegato regionale. L'incarico di presidente non può essere conferito di norma alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Non possono ricoprire cariche coloro che hanno rapporti di lavoro con il MAC, i Presbiteri assistenti ed i Revisori dei Conti.

Art. 12 – Presbiteri assistenti

Nel MAC i Presbiteri assistenti partecipano alla vita dell'Associazione per contribuire ad alimentare la spiritualità e il senso apostolico degli aderenti, a promuoverne l'unità e a perseguirne le finalità. Il Presbitero assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipa della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'Associazione. I Presbiteri assistenti, in particolare, partecipano con il solo diritto di parola, alle sedute dell'Assemblea degli aderenti, del Consiglio diocesano, dell'Assemblea nazionale, del Consiglio nazionale e del Consiglio di presidenza.

Il Presbitero assistente è nominato, per ciascun livello associativo, su istanza e proposta dei rispettivi Consigli, che indicheranno una terna di

candidati Presbiteri per il nazionale e un solo candidato per il diocesano, dall'Autorità ecclesiastica competente, la Conferenza Episcopale Italiana o il Vescovo diocesano; rimane in carica per un quadriennio e può essere confermato.

Art.13 – Organi

Sono organi diocesani l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio diocesano, il Presidente diocesano e, per i Gruppi che hanno un proprio disciplinare, il Revisore dei conti.

Sono organi nazionali l'Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza, il Presidente nazionale, il Collegio dei Revisori.

PARTE III - Organizzazione Diocesana

Art. 14 – Gruppo diocesano

Il Gruppo diocesano è il nucleo fondamentale del MAC, comunità che si riunisce nell'ascolto della Parola ed è luogo ove si sperimentano relazioni di reciprocità e di fraterna comunione, attua sul territorio diocesano finalità e principi dell'Associazione. È strumento di formazione, di partecipazione e di azione sociale, per essere segno di speranza e per dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità.

Si caratterizza per una significativa presenza di persone vedenti e non vedenti, e questa è elemento costitutivo e tipico di esso.

Il Gruppo si riunisce periodicamente per l'analisi e la discussione delle tematiche associative, per il coordinamento delle attività e la riunione è momento essenziale per la formazione degli aderenti.

Aderiscono al Gruppo diocesano persone della stessa Diocesi; in assenza del gruppo nella propria Diocesi, si può aderire al gruppo di una Diocesi limitrofa. Il Gruppo diocesano è costituito con delibera del Consiglio nazionale, ottenuta dal Vescovo la nomina del Presbitero assistente.

In caso di comprovata necessità il Consiglio nazionale può deliberare la costituzione di più Gruppi nella stessa Diocesi.

Art. 15 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è composta da tutti gli aderenti ad un Gruppo diocesano che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Discute e approva la relazione annuale sulle attività svolte, elegge ogni quattro anni il Consiglio diocesano e i delegati per l'Assemblea nazionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio diocesano o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto degli aderenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente diocesano, almeno venti giorni prima della riunione, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, della data, del luogo e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16 – Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano promuove e dirige le attività del Gruppo, formula i programmi ed attua le iniziative del MAC nell'ambito diocesano sulla base delle scelte programmatiche e delle linee operative stabilite dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio diocesano è composto da tre, cinque o sette membri, in ragione del numero degli aderenti al Gruppo diocesano.

Il Consiglio diocesano si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente diocesano, sentito il Presbitero assistente, o ne facciano motivata richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

Per la convocazione delle sedute, la validità delle riunioni e la maggioranza necessaria ai fini dell'approvazione delle deliberazioni si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio nazionale.

Art. 17 - Competenze del Consiglio diocesano

Spetta al Consiglio diocesano:

- a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e su proposta del Presidente nominare il segretario del gruppo;
- b) assegnare gli incarichi associativi diocesani e costituire commissioni diocesane, designare i rappresentanti dell'Associazione negli organismi diocesani;
- c) predisporre annualmente il programma e la relazione sulle attività svolte.

Art. 18 - Presidente diocesano

Il Presidente diocesano dirige e coordina l'attività del Gruppo che rappresenta a tutti gli effetti.

Convoca e presiede il Consiglio diocesano e cura l'attuazione delle sue delibere.

Il Presidente diocesano, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 19 – Delegati regionali

I Presidenti dei Gruppi diocesani della stessa Regione Ecclesiastica, in cui siano costituiti almeno tre gruppi, eleggono ogni quattro anni un Delegato regionale, così come fissato nel Regolamento.

Il Delegato regionale è membro di diritto del Consiglio nazionale e promuove le iniziative a carattere regionale d'intesa con il Presidente nazionale.

Assicura il collegamento tra il Consiglio nazionale e i Gruppi diocesani e, in collaborazione con i Consigli diocesani, cura la promozione e la costituzione di nuovi Gruppi diocesani.

Tiene i collegamenti tra i Gruppi diocesani della Regione e li segue nella loro attività, riunendoli almeno una volta all'anno.

Coordina le iniziative comuni, formative e promozionali.

PARTE IV - Organizzazione Nazionale

Art.20 – Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è l'organo supremo del MAC e ne determina l'indirizzo e le linee programmatiche.

L'Assemblea nazionale è formata dai Presidenti diocesani, dai Delegati dei Gruppi diocesani, dai Consiglieri nazionali e dagli ex Presidenti nazionali.

Partecipano al Congresso con diritto di parola i Presbiteri assistenti e i candidati al Consiglio nazionale.

La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea è affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio nazionale.

L'Assemblea nazionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea e il seggio elettorale di cui non potranno far parte i candidati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Presidente;
- b) le mozioni congressuali;
- c) le modifiche allo Statuto sociale;
- d) l'elezione del Consiglio nazionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio nazionale o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei Gruppi diocesani. L'Assemblea è convocata dal Presidente nazionale, almeno due mesi prima del suo svolgimento, con avviso contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

Salvo che per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'ente, l'Assemblea nazionale è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti e le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza di essi.

Art. 21 – Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, definisce il programma di attività, gli obiettivi, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione. Promuove e cura la realizzazione di iniziative e servizi nazionali.

Il Consiglio nazionale è composto dai Delegati regionali e da 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente nazionale, sentito il Presbitero assistente nazionale, o ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri o due membri del Consiglio di presidenza.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale con avviso contenente l'indicazione dell'ora, della data, del luogo e dell'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di convocazione urgente, almeno 48 ore prima a mezzo posta o con mezzo telematico, purché ne venga accertata la ricezione.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti per i primi due scrutini; il terzo scrutinio sarà di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 22 – Competenze del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

- a) elegge nel suo seno, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale, il Presidente e due Vicepresidenti;
- b) assegna gli incarichi associativi nazionali, costituisce commissioni na-

zionali e designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi inter-regionali, nazionali ed internazionali;

c) approva la relazione annuale delle attività svolte, i bilanci di previsione e consuntivo;

d) adotta o modifica il Regolamento di attuazione dello Statuto;

e) ratifica le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Consiglio di presidenza;

f) nomina i Revisori dei conti;

g) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati in favore del MAC, l'acquisto e l'alienazione di immobili e ogni altro atto di straordinaria amministrazione;

h) delibera di assumere il personale degli uffici e dei servizi dell'Associazione, di avvalersi del lavoro retribuito di collaboratori e consulenti esterni e individua il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicare al personale dipendente;

i) nomina la Commissione verifica poteri nei lavori congressuali e designa fino al massimo di cinque candidati al Consiglio nazionale;

j) delibera la quota della tessera sociale e la parte spettante ai Gruppi diocesani;

k) delibera la costituzione dei Gruppi diocesani e il loro scioglimento in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;

l) nomina il Commissario straordinario, ed eventualmente uno o due Vicecommissari, per la sostituzione del Consiglio diocesano di cui si sia verificata, per qualunque ragione, la vacanza.

Art. 23 Consiglio di presidenza

Il Consiglio di presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio nazionale. È costituito dal Presidente nazionale e dai due Vicepresidenti. Si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente nazionale, sentito il Presbitero assistente nazionale, o ne facciano motivata richiesta scritta gli altri due membri.

Spetta al Consiglio di presidenza:

- a) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) ratificare le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Presidente nazionale;
- d) deliberare in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva;
- e) ratificare le elezioni e vigilare sull'andamento dei Gruppi diocesani.

Art. 24 – Presidente nazionale

Il Presidente nazionale dirige e coordina l'attività dell'Associazione, ha la legale rappresentanza del MAC e tutti i poteri di firma; convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza; cura l'attuazione dei deliberati di tali organi e designa il Vicepresidente vicario che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento; delibera in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di presidenza, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva.

Art. 25 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori, dura in carica tre anni e ai suoi membri può essere riconosciuto un compenso. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità.

PARTE V - Patrimonio e bilanci

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio del MAC è costituito dai beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo spettino o vengano dati al MAC da persone fisiche o enti, nonché dagli eventuali avanzi di gestione a questo scopo destinati con delibera del Consiglio nazionale. Il patrimonio del MAC è amministrato dagli organi nazionali dell'Associazione.

Art. 27 - Entrate e bilanci

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e per ogni esercizio il MAC approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Il MAC trae le risorse economiche:

- a) dalle quote di adesione, dalle donazioni, da eredità e legati degli aderenti e di terzi;
- b) dai contributi di enti pubblici o privati, ecclesiastici o civili, nazionali o internazionali;
- c) dai proventi derivanti da iniziative di raccolta fondi e dallo svolgimento di attività economiche realizzate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al finanziamento dell'Ente per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali;
- d) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- e) da eventuali avanzi di gestione, non destinati a patrimonio.

Considerata l'assenza dei fini di lucro, l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

PARTE VI - Norme comuni e finali

Art. 28 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea nazionale a condizione che siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e che le deliberazioni siano adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti. Le modifiche allo Statuto sono proposte secondo modalità stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto stesso. Le proposte di modifica sono prese in esame da un'apposita commissione nominata dal Consiglio nazionale, che, sulla base degli emendamenti presentati, redige un testo delle modifiche allo Statuto e lo propone all'approvazione del Congresso.

È fatta salva la facoltà dei congressisti, all'atto della discussione, di ripresentare in forma scritta gli emendamenti non accolti dalla commissione. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 29 - Scioglimento dell'ente e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea nazionale può deliberare lo scioglimento del Movimento con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento, e in ogni altra ipotesi in cui il MAC dovesse cessare la sua attività, il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto alla Santa Sede per il perseguimento di finalità analoghe a quelle del Movimento, preferibilmente in Paesi poveri.

Art. 30 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Diritto Canonico e alle leggi civili in quanto applicabili.